



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento é in conformità ai principi dettati dalla legge 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia.

TITOLO I°
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili.

Art. 4
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento), in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento), in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato e tenuto altresì conto della funzione anche sociale dei beni pubblici. Deve inoltre essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento), in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4 nel rispetto dell'equilibrio economico del bilancio.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Art. 6
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - c) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 22 comma 3 lettera e) legge 142/90) i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1998, n.43.
2. Per quanto concerne la riscossione dei tributi comunali, il Consiglio Comunale, al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevede in via primaria di effettuarla a mezzo Tesoreria comunale.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate del Comune i funzionari responsabili dei servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione o con il piano delle risorse e degli obiettivi.
2. Il funzionario responsabile o il suo sostituto cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Il responsabile del servizio appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui commi precedenti.

Art. 8

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato formalmente impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo e comunque notiziando di ciò il Comune.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n.43.

Art. 9

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e non tributaria superiori a Lire 500.000.=, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica motivata domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Durata massima: dodici mesi;
 - Decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni e dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo non inferiore al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Lire 5.000.000.= può essere richiesta la prestazione di un'ídonea garanzia.

Art. 10 **Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dal Comune provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. Ove occorra i funzionari responsabili possono avvalersi della collaborazione degli altri uffici del Comune in specie per sopralluoghi o verifiche esterne.
2. Le attività di cui al precedente comma possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
4. La compensazione tra crediti e debiti dei contribuenti è consentita solamente per gli importi riferiti a tributi comunali gestiti direttamente dall'Ente. Tale compensazione è disposta con provvedimento del Responsabile del tributo, entro 90 giorni dalla presentazione di apposita domanda.

Art. 11 **Attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria**

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tipo di entrata.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dal messo comunale o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 12 **Sanzioni ed interessi per le entrate tributarie**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, sono previste dai Decreti Legislativi nn. 471 – 472 – 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296, sulle somme dovute per i tributi in seguito ad attività di liquidazione ed accertamento e sui tributi da rimborsare si applicano gli interessi moratori nella misura di 2,5 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale, da calcolarsi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento, nel caso dei rimborsi.

Art. 13

Sanzioni per le entrate patrimoniali

1. Salvo diversa disposizioni di legge o di uno specifico regolamento, nel caso di omesso, parziale o ritardato pagamento alla scadenza di somme non aventi natura tributaria, si applica la sanzione amministrativa del 30% sull'importo non versato, oltre agli interessi di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
2. Sulle somme tardivamente versate entro 15 giorni dalla scadenza, sono applicati esclusivamente gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
3. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardato pagamento di somme non aventi natura tributaria è effettuata con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7.

Art. 14

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali e delle sanzioni, avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n.43, qualora sia affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.4.1910, n. 639.

Art. 15

Versamento minimo ed abbandono del credito

1. E' stabilito in Euro 3,00, sia per le entrate tributarie, che per quelle di natura patrimoniale, l'importo minimo (riferito al totale dovuto indipendentemente dall'ammontare della singola rata di pagamento) fino alla concorrenza del quale non vi è l'obbligo di eseguire il versamento ed in Euro 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate e non si procede al rimborso.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di entrate dovute per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del funzionario responsabile.

Art. 16
Rappresentanza dell'ente in giudizio
Conciliazioni giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo, qualora delegato dal Sindaco, è di norma l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può accedere, qualora lo ritenga opportuno e comunque fino al limite di valore di Lire 5.000.000.=, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni. Nel caso il limite di valore ecceda Lire 5.000.000.= il funzionario responsabile del tributo deve acquisire la preventiva obbligatoria autorizzazione della Giunta Comunale prima di accedere alla conciliazione.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta Comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 17
Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio od in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione quali ad esempio:
 - a. Errore di persona;
 - b. Evidente errore logico o di calcolo;
 - c. Errore sul presupposto del tributo, canone, tariffa o corrispettivo;
 - d. Doppia imposizione;
 - e. Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. Mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g. Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h. Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione.
3. Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio può altresì procedere alla revoca dell'imposizione, anche senza istanza di parte, qualora con riferimento ai criteri di economicità ed efficacia che devono ispirare l'azione amministrativa, emerge l'opportunità di non coltivare la lite o di abbandonare la pretesa di riscossione del tributo, canone, tariffa e quant'altro, tenuto conto: probabilità di soccombenza del Comune con riferimento ad eventuali ipotesi similari conclusesi negativamente; valore della lite, del costo della difesa e del costo di soccombenza.

4. Qualora l'importo complessivo dell'atto superi la somma di Lire 3.000.000.= l'adozione del provvedimento di annullamento o di revoca è subordinata al preventivo, obbligatorio e vincolante parere della Giunta Comunale.
5. Il funzionario responsabile del servizio deve trasmettere al Sindaco, al termine di ogni bimestre, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 3.

TITOLO II°

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18 Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, modificato dall'art. 21 della Legge 27.12.1997, n. 449 e dall'art. 3 del D.Lgs. 5.6.1998, n. 203 per i tributi erariali, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 19 Ambito di applicazione dell'istituto Dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. I regolamenti specifici di cui all'art. 3 possono definire i casi in cui si applica l'accertamento per adesione.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 20 Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento, o chi lo sostituisce per nomina del Sindaco.

Art. 21
Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 22
Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 23
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 21, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'istanza va presentata direttamente all'Ufficio Tributi che rilascia ricevuta o spedita a mezzo raccomandata, nel qual caso si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telepaticamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 24

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo sostituto.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 25

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Qualora le somme dovute siano di ammontare superiore a Lire 500.000.= il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita motivata istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale, nei limiti e con le condizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 9.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla scadenza di ciascuna rata.
6. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Lire 5.000.000.= può chiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria od equipollente per il periodo di rateazione aumentato di un anno.

Art. 26 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 27 **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittori all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernente la mancata, incompleta o non veritiera risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.
4. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Comunale, sarà ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

INDICE


ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	PAG. 2
---	--------

TITOLO I° GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	PAG. 2
ART. 3 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE	PAG. 2
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE	PAG. 3
ART. 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	PAG. 3
ART. 6 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	PAG. 4
ART. 7 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	PAG. 4
ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	PAG. 5
ART. 9 - DILAZIONI DI PAGAMENTO	PAG. 5
ART. 10 - ATTIVITÀ DI RISCANTO	PAG. 6
ART. 11 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONATORIA	PAG. 6
ART. 12 - SANZIONI ED INTERESSI PER LE ENTRATE TRIBUTARIE	PAG. 6
ART. 13 - SANZIONI PER LE ENTRATE PATRIMONIALI	PAG. 7
ART. 14 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 7
ART. 15 - ABBANDONO DEL CREDITO	PAG. 7
ART. 16 - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	PAG. 8
ART. 17 - AUTOTUTELA	PAG. 8

TITOLO II° ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI	PAG.
10	
ART. 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	PAG.
10	
ART. 20 - COMPETENZA	PAG.
10	
ART. 21 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO	PAG.
11	
ART. 22 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO	PAG.
11	
ART. 23 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	PAG.
11	
ART. 24 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	PAG.
12	
ART. 25 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	PAG.
12	
ART. 26 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	PAG.
13	
ART. 27 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE	PAG.
13	
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE	PAG.
14	



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 1 – 31055 Quinto di Treviso TV – Tel. 0422/472311 Fax 0422/472380
Codice Fiscale 80008290266 - P.Iva 01253020265

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE.

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di C.C. n° 52 del 19/11/1998, trasmessa al Co.Re.Co. in data 23/11/1998, prot. n. 16391, e da questo presa in carico in data 23/11/1998, prot. n. 1591 e pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 23/11/1998 al 08/12/1998.

La deliberazione in questione è divenuta esecutiva in data 03/12/1998 ed è stata ripubblicata in data 15/12/1998 per 15 gg. consecutivi, fino al 30/12/98.

Il Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 1 del 29/02/2000, trasmessa al Co.Re.Co. in data 03/03/2000 con prot. n. 3560 e da questo presa in carico in data 03/03/00 con prot. n. 2377. Tale deliberazione è stata pubblicata per 15 gg. dal 03/03/00 al 18/03/00. E' divenuta esecutiva in data 03/04/00 ed è stata ripubblicata, sempre per 15 gg. consecutivi, dal 24/11/00.

Il Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 18/12 /2000, trasmessa al Co.Re.Co. in data 22/12/2000 con prot. n. 22460 e da questo presa in carico in data 27/12/00 con prot. n. 13319. Tale deliberazione è stata pubblicata per 15 gg. dal 22/12/00 al 06/01/01. E' divenuta esecutiva in data 22/01/01.

Il Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 16/03 /2007. Tale deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata per 15 gg. dal 05/04/07.